

I

n. [redacted] che porta riunito il n. [redacted] t.l.m.c.p.

n. 408/13/2015 r.g.n.r. PM Padova

n. [redacted] r.g. GIP



IL TRIBUNALE DI VENEZIA


Sezione costituita ex art. 309, comma 7, c.p.p.

DISPOSITIVO DI ORDINANZA

Visto l'art. 309 C.P.P.;

in accoglimento dell'istanza di riesame presentata nell'interesse di:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.



annulla l'ordinanza cautelare emessa in data 29.1.2016 dal GIP di Padova e per l'effetto ordina l'immediata liberazione dei prevenuti se non detenuti o sottoposti a restrizione ad altro titolo.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di legge.

Venezia, li 9.3.2016

Il Presidente

Dott.ssa Patrizia Montuori

TRIBUNALE DI VENEZIA

Deposito in Cancelleria

9 MAR. 2016

ore 15.05

Handwritten signature and stamp of the court clerk.

n. [redacted] che porta riunito il n. 206/16 t.l.m.c.p.

n. [redacted] g.n.r. PM Padova

n. [redacted] r.g. GIP




IL TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione costituita ex art. 309, comma 7, c.p.p.

composto dai seguenti magistrati:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1) dott.ssa Patrizia Montuori | - Presidente; |
| 2) dott.ssa Alberta Beccaro | - Giudice; |
| 3) dott.ssa Priscilla Valgimigli | - Giudice est.; |

Nella procedura promossa ex art.309 c.p.p nell'interesse di:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.



avverso l'ordinanza cautelare emessa in data 29.1.2016 depositata il 1.2.2016 dal Gip di Padova;

all'esito della camera di consiglio del 9.3.2016, il Collegio, come sopra composto, letta l'istanza, esaminati gli atti, a scioglimento della relativa riserva, rilevata l'ammissibilità dell'impugnazione perché proposta nei termini e nelle forme di cui all'art. 309 c.p.p., ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con il provvedimento oggi gravato, il Gip di Padova, ritenuta l'esigenza cautelare di cui all'art. 274 lett. c) c.p.p., applicava a [redacted] e [redacted] la misura cautelare degli arresti domiciliari, a [redacted] e [redacted] la misura del divieto di dimora nel comune di Padova e a [redacted] e [redacted] la misura dell'obbligo di presentazione tri-settimanale alla PG, con riferimento alla partecipazione ad una associazione a delinquere così rubricata:

Deturto p e p dall' art. 416 c.p. perché, in numero superiore a tre, si associavano tra loro, quali appartenenti all'associazione denominata "Comitato di Lotta per la Casa, allo scopo di commettere più delitti e, segnatamente, occupazioni abusive di singoli appartamenti e di interi stabili di proprietà pubblica (artt. 633-639 c.p.) e minacce e resistenze a pubblici ufficiali (

Ufficiali Giudiziari), per costringerli ad omettere l'esecuzione (o per opporsi all'esecuzione) dei provvedimenti giudiziari di sfratto (art. 336- 337 c.p.); in particolare, agend

in qualità di organizzatori,

in qualità di partecipi.

Fatti commessi in Padova dal 21 dicembre 2013 ad oggi.

Ulteriori titoli cautelari, una serie di reati rubricati ex artt. 110, 81, 336, alcuni delle quali aggravati ai sensi dell'art. 339 comma I c.p. e, per , anche il reato di concorso in violenza privata commesso in Padova il 23.12.2013 (Capo 35), per il reato di cui all'art. 337 c.p. , commesso in Padova il 4.4.2015 (capo 40), nonché un'ipotesi di resistenza (capo 18) contestata a e commessa il 19.3.2015.

Gli odierni ricorrenti sono altresì indagati per plurime ipotesi rubricate ex art. 81 cpv., 633, 639 bis c.p. - non costituenti titolo cautelare - meglio indicate nell'imputazione provvisoria di cui alla ordinanza impugnata.

Vele premettere come l'indagine svolta dalla DIGOS di Padova, che ha portato alla richiesta di misura cautelare oggi accolta dal GIP, prende origine dal fenomeno di mobilitazioni e iniziative a sostegno della cosiddetta emergenza abitativa, organizzate su tutto il territorio nazionale da circuiti più radicalizzati della ultrasinistra.

Attivo su tale versante politico, a Padova, risulta essere il sodalizio del Collettivo Politico , che, attraverso l'articolazione denominata "Comitato di lotta per la casa", negli ultimi anni ha pianificato, organizzato ed eseguito una serie di abusive occupazioni di immobili tutt'ora in corso.

Tra i militanti stabili del Comitato - in tutto una trentina - figurano gli odierni indagati. Il Comitato ha istituito lo "Sportello Antisfratto", struttura che svolge attività di ricezione di istanze di assistenza provenienti da soggetti in situazione di disagio abitativo presso i locali di n. a Padova, sede dell'associazione " , riconducibile al

Presso la struttura di il Comitato organizza con cadenza settimanale riunioni con gli immigrati che si rivolgono allo Sportello Antisfratto, nel corso delle quali vengono prospettate le pratiche dell'occupazione abitativa, nel mese di giugno 2015 il Comitato ha indetto ulteriori riunioni ristrette ai soli membri.

In caso di numero elevato di partecipanti, le riunioni vengono svolte presso la struttura abusivamente occupata dell'ex mensa Fusinato ubicata in via Marzolo n. 4 che costituisce la sede politica del gruppo.

L'attività del Comitato si avvale di un organo di propaganda politica e di pubblicizzazione delle iniziative dello stesso, la emittente radiofonica " .

L'organizzazione dispone altresì di un profilo Facebook, denominato "Comitato Lotta Casa Padova" utilizzato a fini propagandistici ove vengono pubblicizzati i invii degli sfratti ottenuti mediante l'attività di opposizione del Comitato, nonché condivisi post di altri omologhi gruppi antagonisti impegnati sullo stesso tema.

Ulteriori iniziative di propaganda risultano effettuate attraverso la redazione di scritte murali e-o affissioni murali nel centro cittadino.

Nella mattinata del 14.1.2015, esponenti dello sportello Antisfratto - tra i quali e altri esponenti del CPO Gramigna - effettuavano una estemporanea iniziativa di protesta presso l'ufficio casa del Servizio Politiche Sociali del Comune di Padova.

Nello specifico venivano individuati, sia nella fase precedente di organizzazione che di concreta attuazione del tentativo di occupazione, [redacted], [redacted] ed altri.

Durante le fasi dell'azione nel tentativo di impedire l'identificazione dei presenti e il controllo dell'autovettura in uso alla [redacted] - che risulterà contenere, in un borsone recato in loco dal [redacted], numerosi strumenti da scasso - [redacted] si scagliavano fisicamente contro gli agenti, nonostante gli stessi indossassero le pettorine di riconoscimento in dotazione. Identica condotta tenevano gli stranieri [redacted] e [redacted] incitati da [redacted] e dal [redacted].

Tutti i soggetti identificati venivano denunciati per il tentativo di occupazione in concorso mentre [redacted] e [redacted] i due stranieri anche per resistenza a p.u.

Negli atti di indagine vengono in rilievo anche alcune iniziative poste in essere in seguito al fallito tentativo di occupazione da parte del Comitato e del rilancio dei propositi di occupazione abusiva di immobili, dei quali il GIP dà atto dalle pagine 41 a 47.

Sulla scorta di tali emergenze, il GIP riteneva raggiunta la gravità indiziaria necessaria per ritenere il Comitato di Lotta per la Casa, in cui gli indagati si sono riuniti, qualificabile come una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di occupazioni abusive, violenza e minaccia a pubblici ufficiali, resistenze a pubblici ufficiali e interruzione di pubblico servizio.

Rilevava il giudice essersi il sodalizio strutturato, fino dalla sua nascita, attraverso la costituzione di uno sportello antisfratto e riunioni settimanali presso la sede in disponibilità ed avere gli indagati, fin da subito, proceduto all'avvio di una serie di occupazioni abusive di appartamenti ATER inserendovi stranieri in situazioni di emergenza abitativa da fidelizzare all'interno dello sportello.

Tale attività, iniziata il 21.12.2013, risulta poi essere proseguita ripetutamente nel corso dei mesi successivi fino alla programmazione dell'occupazione massiva dell'immobile di via [redacted].

Riteneva il giudice che il programma criminoso del sodalizio fosse da individuarsi proprio nell'effettuazione di ripetute occupazioni massive di immobili da parte di più nuclei familiari.

Riteneva altresì che gli indagati avessero posto in essere, per raggiungere obiettivo prefissato, una progressiva attività diretta ad aggregare un numero crescente di stranieri attraverso l'occupazione preliminare dei singoli appartamenti, la realizzazione e l'organizzazione di presidi di opposizione agli sfratti, la difesa ad oltranza delle occupazioni già effettuate, promettendo, fin dalle prime riunioni dello Sportello, la possibilità di soddisfare le esigenze abitative degli sportellanti.

A disposizione della associazione una sede stabile, nei locali della associazione [redacted], e anche se più occasionalmente, in quelli della [redacted].

Sottolineava poi il Giudice anche l'utilizzo - come strumento di propaganda delle iniziative politiche e dei presidi - della emittente radiofonica a disposizione dell'associazione.

Rilevava ancora il GIP che, per la esecuzione del programma criminoso, gli indagati avevano effettuato specifiche e ripetute attività d'inchiesta, consistenti in sopralluoghi ed assunzione di informazioni, strumentali all'individuazione delle strutture da occupare. Sul punto il GIP richiamava le dichiarazioni rese da [redacted] in data 28.1.2015 relativamente ai sopralluoghi effettuati dalla [redacted], [redacted] e [redacted] in via [redacted] ed in via [redacted], la conversazione n. 796 del 2.2.2015 tra [redacted] e il riferimento della [redacted], del [redacted] e del [redacted] ne corso della riunione del 30 marzo ad un sopralluogo esterno effettuato in via [redacted] in vista del tentativo di occupazione.

Con riferimento ai reati-fine della associazione (capo b e seguenti), il GIP, in relazione all'opposizione agli sfratti, valorizzava le dichiarazioni dei due ufficiali giudiziari UNEP del Tribunale di Padova, [redacted] e [redacted] (cfr informative 8.5.2015 all. 29 e 30) che hanno evidenziato come l'attività degli esponenti del Comitato di lotta si concretizzò stabilmente nell'impedimento ai funzionari Unep di accedere negli appartamenti, assumendo un carattere oggettivamente intimidatorio, avendo i due funzionari concordemente sottolineato di

essere stati impediti all'accesso mediante la frapposizione fisica dei militanti del Comitato che in massa si schierano davanti all'entrata dell'immobile da liberare.

Nell'esaminare i ruoli dei singoli partecipanti, valutava poi anche le condotte poste in essere da [redacted] e [redacted] in data 4.4.2013, quando i predetti si scagliavano contro gli agenti di polizia e venivano denunciati per resistenza a Pubblico Ufficiale (capo 40).

In sede di interrogatorio di garanzia, gli indagati si avvalevano della facoltà di non rispondere.

Interponevano istanza di riesame le difese contestato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di violenza e minaccia a pubblico ufficiale di cui all'incolpazione provvisoria.

Evidenziava a questo proposito la difesa come in nessuna delle contestazioni venissero evidenziati episodi di violenza fisica né minacce esplicite attribuibili agli indagati ai danni dei pubblici ufficiali che procedevano agli sfratti.

Rilevava la difesa come gli episodi contestati dovessero essere contestualizzati, alla luce della prassi attualmente vigente in materia di esecuzione degli sfratti, essendo i rinvii dell'esecuzione fenomeni assolutamente comuni anche solo a fronte della mancata collaborazione dell'inquilino.

Ciò posto, le difese evidenziavano come le condotte contestate ai capi 2-33 dell'ordinanza non integrassero i gravi reati di violenza o minaccia a pubblico ufficiale ritenuti sussistenti dal GIP precedente.

Le difese contestavano altresì le finalità criminose del sodalizio riferibile agli indagati, nascendo lo Sportello per la Casa quale associazione tesa ad affrontare una questione sociale – il diritto alla casa – seppure anche attraverso forme di pressione forte sulle autorità locali.

Ritenevano nello specifico le difese che l'eventuale ripetitività degli ipotizzati reati fine non potesse comunque provare altro che un concorso di persone in quei reati e non già l'esistenza di un pactum sceleris inteso come accordo direttamente finalizzato alla commissione degli stessi.

Infine, le difese contestavano anche la sussistenza di esigenze di cautela, invocando l'annullamento dell'ordinanza impugnata o, in via di subordine, l'attenuazione o la revoca delle misure applicate.

All'odierna udienza camerale, le difese effettuavano produzioni documentali e concludeva come in atti.

Il PM chiedeva il rigetto dei ricorsi, sottolineando il contenuto delle dichiarazioni dei pubblici ufficiali agli atti, rappresentative di condotte correttamente qualificate ex art. 336 c.p.p.

In merito all'ipotesi associativa, il PM, nel richiamare le argomentazioni del GIP, rilevava come la realizzazione dei reati-fine fosse da intendersi parte integrante di un disegno politico per la cui realizzazione i sodali si sono dimostrati disposti ad usare comportamenti violenti e minacciosi e quindi a commettere una serie indeterminata di reati.


I ricorsi sono fondati e devono essere accolti.

Il GIP ha ritenuto, nel suo provvedimento, che "il Comitato di Lotta per la Casa" rappresenti una "associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di occupazione abusive e violenza e minaccia e resistenza a pubblici ufficiali ed interruzione di pubblico servizio".

Orbene, il Tribunale ritiene che tale assunto non possa essere condiviso, dovendosi, anche alla luce delle produzioni difensive, ritenere che gli indagati facciano parte di un movimento con finalità di lotta politica che non può assumere la qualifica di associazione per delinquere.

Dall'incarto processuale risulta carente una piattaforma indiziaria grave per sostenere la qualificazione del Comitato per la Casa quale struttura organizzata e appositamente istituita, fin dalla sua costituzione, per la realizzazione di un programma criminoso condiviso da ognuno dei suoi partecipi.

Ed invero, gli scopi perseguiti tramite la costituzione del Comitato, come pure dello Sportello per la Casa, non possono essere definite come illeciti, avendo tali fini finalità del tutto lecite, emerse dagli atti, come quella di fornire assistenza legale e di interloquire con le istituzioni nell'ambito della gestione dell'emergenza abitativa.



416
CP

Vale rilevare come sia necessario, al fine della sussistenza del reato di cui all'art. 416 c.p., un rapporto di finalizzazione tra il pactum sceleris e i reati programmati i quali devono quindi rappresentare essi stessi lo scopo dell'accordo criminoso. Solo questa diretta finalizzazione alla commissione di reati consente di distinguere le associazioni che perseguono finalità del tutto lecite, dalle associazioni a delinquere vere e proprie.

Invero non ogni associazione nel cui ambito, taluni in maniera più o meno frequente commettono dei reati può essere considerata un'associazione a delinquere e ciò anche allorché l'esistenza e l'azione dell'associazione determinino l'occasione o il contesto entro il quale avvengono i reati.

Nel caso di specie il programma politico dell'associazione risulta del tutto legittimo, rientrando ovviamente il diritto alla casa tra i bisogni primari della persona e nascendo lo Sportello Casa come associazione che intende affrontare tale questione sociale facendo pressione sulle autorità locali e con riconoscimento del ruolo di interlocutore anche a livello istituzionale.

Né il programma criminoso può essere ricavato dalle dichiarazioni rese dagli appartenenti al Comitato in forma pubblica, come evidenziati negli atti di indagine, in quanto trattasi di proclamazioni di finalità politiche da attuarsi certamente nelle forme dello scontro e non del pacifico dialogo, ma costituenti comunque manifestazioni di libertà di espressione in larga parte tutelate dal nostro ordinamento e di per sé non idonee a dimostrare la sussistenza di un accordo di carattere criminoso.

Ed invero, il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice impone che gli associati costituendo il sodalizio, o aderendovi successivamente, abbiano avuto di mira proprio la realizzazione di più delitti, circostanza che non può essere ritenuta sussistente anche in applicazione del metro di giudizio cautelare, nel il caso di specie.

Né la ripetitività delle condotte di presidi e delle occupazioni costituisce elemento sufficiente a comprovare il patto delinquenziale, dovendosi ritenere l'eventuale concorso di persone nei singoli reati eventualmente perpetrati non sufficientemente sintomatico della sussistenza di una associazione per delinquere.

In astratto peraltro potrebbe ipotizzarsi che all'interno del Comitato sia possibile enucleare un gruppo di soggetti che abbiano tra di loro stretto un siffatto pactum sceleris, diverso e sopravvenuto da quello avente ad oggetto la costituzione del Comitato, ma tale eventuale condotta risulta sicuramente diversa da quella di cui alla prospettazione accusatoria accolta dal primo giudice che attribuisce la natura illecita al sodalizio fin dalla sua costituzione.

Con riferimento alla disamina delle incolpazioni provvisorie, di cui all'art. 336 c.p. e per quanto specificamente contestato ex art. 337 c.p. in data 19.3.2015 (capo 18), costituenti titolo cautelare, è necessario analizzare le dichiarazioni degli ufficiali giudiziari assunti a s.i.t. nell'ambito del presente procedimento.

In data 6.5.2015, [redacted] riferiva in merito all'esecuzione dello sfratto in via [redacted] 2, nei confronti di [redacted], in data 19 marzo 2015, specificando che per la presenza massiccia degli oppositori l'esecuzione era stata impossibile. La [redacted] precisava che, su richiesta del [redacted] e degli altri manifestanti presenti, aveva accordato un rinvio dell'esecuzione alla prima data utile. Analoghe circostanze e modalità operative degli oppositori riferiva in relazione ad un altro sfratto, in via [redacted], in data 21 aprile 2015.

[redacted] sentito in pari data, riferiva di due esecuzioni fissate il giorno 23 marzo ai civici 13 e 23. Fin dal suo arrivo un gruppo di soggetti del Comitato di lotta per la casa era presente davanti al portone di ingresso del civico 23, al chiaro scopo di impedire all'ufficiale giudiziario di entrare nello stabile e nella circostanza, non essendovi presente né il proprietario né il suo avvocato, vista l'evidente situazione di difficoltà a procedere, il [redacted] disponeva il rinvio dello sfratto. Successivamente il [redacted] si portava la civico 13 dove riscontrava analoga situazione. Cercava di fare ingresso nello stabile, ma gli veniva impedito dal gruppo di presenti che si schieravano fisicamente dinanzi alla porta dichiarando testualmente "non la facciamo entrare". Il [redacted]

336 e
337
cp

dichiarava di non aver mai subito esplicite intimidazioni verbali dagli attivisti che si limitavano a porsi dinanzi all'ingresso degli appartamenti da liberare, impedendo con la loro presenza l'accesso negli immobili.

→ Ritiene il Collegio che tali condotte non possano essere qualificate come minacce ai danni del pubblico ufficiale, come contestato in sede di incolpazione. Ed invero, gli Ufficiali giudiziari non hanno riferito di minacce subite, ma hanno dato atto di una situazione oggettivamente impeditiva che li poneva sostanzialmente nell'alternativa di concedere un rinvio dell'esecuzione o di chiamare la forza pubblica per procedere.

L'attività di opposizione passiva posta in essere, espressione di un disegno politico di opposizione all'esecuzione degli sfratti, non risulta essere trasmodata in condotte violente o in minacce. La stessa teste [redacted] riferisce della negoziazione con i manifesti di una data di rinvio dell'esecuzione, situazione certamente in contrasto con la prospettazione di un contesto intimidatorio che avrebbe portato l'Ufficiale giudiziario ad allontanarsi o a richiedere l'intervento delle forze pubbliche.

Ritiene il Tribunale che la presenza di attivisti intenti a manifestare e a presidiare gli immobili oggetto di sfratto, in quanto emersa agli atti come non palesemente aggressiva, ma connotata da resistenza passiva all'esecuzione, non possa di per sé essere qualificata quale minaccia a pubblico ufficiale idonea ad integrare l'elemento oggettivo dei reati contestati ex art. 336 c.p., come pure del reato contestato ex art. 337 c.p. al capo 18.

Con riferimento alle imputazioni sub 416 c.p., 336, 339 c.p. l'ordinanza impugnata deve conseguentemente essere annullata.

337 CP
Ritiene il Tribunale che la residua ipotesi costituente titolo cautelare ex art. 337 c.p. (capo 40) per [redacted] e [redacted], afferente agli atti di resistenza posti in essere in occasione del tentativo di occupazione del 4.4.2015, pur se ampiamente supportata dalla necessaria gravità indiziaria (eloquenti i fotogrammi in cui i due sono ritratti mentre si scagliano contro gli ufficiali di PG), costituisce condotta isolata e non consente di conseguenza l'applicazione di misura, per carenza di esigenze cautelari in termini di attualità e concretezza, in ragione dell'occasionalità nonché del tempo decorso dal fatto.

610 CP
Ad analoghe considerazioni deve pervenirsi con riferimento al capo 35 dell'incolpazione (art. 610 c.p.), trattandosi di ipotesi criminosa assai risalente nel tempo in quanto contestata come commessa il 23.12.2013.


633 CP
Rilevato infine come le ulteriori contestazioni, elevate ex art. 110, 633, 639 bis c.p., non costituiscano titolo cautelare, il provvedimento deve essere annullato, come da dispositivo.

P.Q.M.

Visti gli artt. 309 c.p.p.;

In accoglimento dell'istanza di riesame presentata nell'interesse di:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.




OK

annulla l'ordinanza cautelare emessa in data 29.1.2016 dal GIP di Padova e per l'effetto
ordina l'immediata liberazione dei prevenuti se no detenuti o sottoposti a restrizione ad
altro titolo.

~~Manda alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di legge.~~

Venezia, li 9.3.2016

Il Giudice estensore
Dott.ssa Patrizia Valginigli



Il Presidente
Dott.ssa Patrizia Montuori

